 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CREDCOMM	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI SU CREDITI COMMERCIALI	Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
Indirizzo: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
Sito internet: www.bancafucino.it
E-mail: **info@bancafucino.net**
Codice ABI: **03124**
Numero di iscrizione al registro delle Imprese CCIAA di Roma: n. **1775**
Numero di iscrizione all'albo delle Banche: n. **37150**

CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI COMMERCIALI

I finanziamenti su crediti commerciali permettono di utilizzare, prima dell'effettiva disponibilità e scadenza, crediti commerciali vantati dal cliente nei confronti dei propri debitori in Italia e all'Estero.

ANTICIPO FATTURE

Gli anticipi su fatture sono un tipo di finanziamento usato solitamente dalle aziende per smobilizzare crediti non ancora disponibili; in questo modo il cliente potrà utilizzare immediatamente il credito, senza aspettare la sua effettiva disponibilità.

Dal punto di vista giuridico con l'anticipo su fatture si ha una cessione di credito: l'azienda cede un credito alla banca, che diventa titolare del diritto. A partire dal momento in cui la cessione gli viene notificata, il debitore sarà obbligato verso la banca (artt. 1260 e 1264 del codice civile).

Per usufruire dell'anticipo fatture occorre prima ottenere la concessione di un **fido bancario**, con la quale vengono determinati gli interessi da corrispondere, la cifra massima anticipabile e le commissioni. Successivamente è possibile presentare allo sportello, di volta in volta, le fatture emesse per le quali chiedere l'anticipo.

La concessione di un anticipo su fattura avviene salvo buon fine (**clausola "pro solvendo"**): ciò significa che se il debitore non onorerà il credito, la banca potrà addebitare sul conto corrente dell'azienda cliente le somme anticipate o comunque chiedere la loro restituzione.

Quota Finanziabile

L'entità del finanziamento non deve, di norma, superare l'80% del credito vantato.

Tassi e Commissioni

Il costo del servizio è costituito da interessi calcolati sulla somma anticipata oltre a specifiche commissioni relative alle presentazioni delle fatture.

PORTAFOGLIO SALVO BUON FINE

Operazione attraverso cui la banca, a fronte di una presentazione da parte del cliente del proprio portafoglio commerciale a breve scadenza, concede un accredito in conto pari agli effetti /disposizioni elettroniche presentati con la clausola del salvo buon fine. Il relativo importo viene così reso disponibile prima che la banca ne abbia curato l'incasso.

L'operazione si perfeziona mediante la **concessione di un finanziamento** con durata pari alle scadenze dei titoli e dei documenti, per un importo massimo pari al valore accreditato S.B.F., dedotto eventualmente uno scarto prudenziale.

Il rientro del finanziamento avviene con l'incasso dei titoli o dei documenti.

Gli effetti/disposizioni elettroniche anticipabili devono avere natura commerciale nel senso che devono essere state emesse in occasione di effettive operazioni di compravendita di beni e/o servizi.

Gli effetti/disposizioni elettroniche non onorati alla scadenza dal debitore principale sono addebitati, con le relative commissioni, sul conto del cliente affidato.

Tassi e Commissioni

Il costo del servizio è dato da:


- Interessi: il cliente paga gli interessi sulla somma effettivamente utilizzata.
- Gli accrediti sono effettuati al netto delle commissioni di incasso (cfr. Foglio Informativo Incassi Commerciali).

SCONTO DI PORTAFOGLIO

Lo sconto di portafoglio è un contratto attraverso cui la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

L'operazione di sconto consente, pertanto, lo smobilizzo dei crediti alle aziende che hanno necessità finanziarie ben determinate nel tempo e con un flusso di incassi/pagamenti regolari. Tale operazione consente al cliente di affidare alla banca l'incasso del credito alla naturale scadenza, con disponibilità anticipata delle somme.

L'operazione di sconto commerciale si perfeziona con l'accredito in c/c del netto ricavo della presentazione effetti del cliente.

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CREDCOMM	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI SU CREDITI COMMERCIALI	Fine esercizio:	

Gli effetti che possono essere presentati allo sconto sono:

- Accettazioni, comprese quelle derivanti da vendite rateali e quelle assistite da garanzie ipotecarie o da privilegio;
- Tratte con o senza spese, emesse dal cliente o munite di girata.

Tassi e Commissioni

Il costo dell'operazione di sconto commerciale è dato da:

- Costo Percentuale, rappresentato dall'interesse, calcolato sull'ammontare della presentazione al tasso concordato, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di presentazione degli effetti e quello della loro scadenza bancaria (intendendosi con tale termine la scadenza vera e propria indicata su ciascun effetto, maggiorata dai cosiddetti "giorni banca")
- Commissioni d'Incasso, percepite dalla banca per ogni effetto scontato; tra queste commissioni si annovera anche il "diritto di brevità" percepito sugli effetti aventi scadenza bruciante (cfr. Foglio Informativo Incassi Commerciali).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

ACCORDATO	€ 5.000,00
TASSO DEBTORE NOMINALE ANNUO	7,50
COMMISSIONE CMD TRIMESTRALE	0,50%
IMPOSTA DI BOLLO DEL CONTO AD USO ESCLUSIVO DEL FINANZIAMENTO (CONTO ANTICIPI)	€ 100,00
TAEG	12,01%

I costi riportati nelle tabelle sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

Il TAEG comprende, oltre ai costi relativi al finanziamento, anche l'imposta di bollo per il conto a servizio esclusivo del finanziamento (€ 100,00 annui per clienti diversi da persone fisiche) e la CMD.

Oltre al TAEG occorre considerare altri costi, quali:

Per il portafoglio salvo buon fine di effetti, assegni, ricevute bancarie, titoli o altri documenti:

- Commissioni di gestione dell'incasso come da Foglio Informativo "Servizi di Incasso"

Per l'anticipo fatture:

- Commissioni relative alla presentazione di fatture

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della Banca, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

ANTICIPO SU FATTURE


Modalità di Gestione **A due conti: Conto Ordinario/Conto Anticipi.**

E' prevista l'apertura di conto corrente ordinario intestato al soggetto affidato e di un "conto anticipo" necessario per il regolamento contabile delle operazioni di anticipazione.

L'operazione di anticipazione si concretizza **accreditando il conto corrente ordinario del cliente e addebitando contestualmente il conto anticipi ad esso collegato**. Parimenti vengono addebitate sul conto corrente ordinario le commissioni e le spese stabilite per la presentazione delle fatture.

Al pervenire del pagamento della fattura, la banca provvede ad accreditare il conto anticipi per la quota anticipata e a versare l'eventuale differenza tra l'importo pagato e l'importo anticipato nel conto corrente ordinario.

Qualora, per qualsiasi motivo, una o più fatture non fossero puntualmente ed integralmente pagate alla scadenza, il cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, a richiesta della banca, l'importo rimasto insoluto, restando in facoltà della banca medesima, nel caso di cessione comunicata al debitore, qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti del debitore ceduto. La banca, quindi, è autorizzata ad addebitare il conto corrente ordinario del cliente, stornando contestualmente il medesimo importo dal conto anticipi collegato.


 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CREDCOMM	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI SU CREDITI COMMERCIALI	Fine esercizio:	

Al creditore è concessa la possibilità di poter prorogare la scadenza della/e fattura/e anticipata/e. In questa evenienza, la banca considera come scadenza la nuova data indicata e si comporta conseguentemente.

		VOCI	COSTI
FIDI ANTICIPO SU FATTURE	FIDI	Tasso debitore annuale sulle somme utilizzate	7,50% per affidamenti sino a €100.000 5,50% per affidamenti oltre € 100.000
		Commissione di messa disposizione delle somme	0,50% trimestrale
		Altre spese	Non previste
	PERIODICITA'	Periodicità di maturazione interessi	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusura del rapporto) Per i contratti stipulati in corso d'anno al 31 dicembre
	ESIGIBILITA'	Esigibilità interessi debitori	Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati
	INTERESSI DI MORA	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	14,50%
SPESE GESTIONE CONTO ANTICIPI		Spese per singola operazione	Non previste
		Recupero Imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore	€ 100,00
		Spese di tenuta conto trimestrali	Non previste
PRESENTAZIONE FATTURE		Percentuale massima dell'anticipo	80% del valore facciale del credito
		Commissione di incasso di singola fattura	€ 6,00
		Commissione di proroga	€ 6,00

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipo in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it).

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CREDCOMM	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI SU CREDITI COMMERCIALI	Fine esercizio:	

PORTAFOGLIO SALVO BUON FINE


Modalità di Gestione **A due conti: Conto Ordinario/Conto Anticipi.**

E' prevista l'apertura di conto corrente ordinario intestato al soggetto affidato e di un "conto anticipi" necessario per il regolamento contabile delle operazioni di anticipazione.

Con la modalità di incasso degli effetti tramite "accredito s.b.f. su c/anticipi" la banca provvede ad anticipare in c/c l'importo totale degli effetti creando un fido s.b.f. su un c/anticipi, pari all'importo della presentazione, al tasso appositamente concordato con il cliente. Sul c/anticipi viene quindi eseguita una scrittura di addebito, pari all'importo della presentazione, che viene pareggiata con un accredito sul c/c ordinario di pari importo. In tal, modo, a conclusione dell'operazione, al cliente viene accreditato, in c/c ordinario, un importo pari alla presentazione. All'atto della presentazione la banca provvede ad applicare, per ogni singola disposizione, una commissione d'incasso. Nel caso di ritorno di un effetto o disposizione insoluto/protestato/richiamato/ecc, la banca provvede a recuperare, in capo al cliente, oltre all'importo dell'effetto, le commissioni e spese reclamate dalla banca o filiale di appoggio, oltre ad una propria commissione di insoluto.

		VOCI	COSTI
FIDI PORTAFOGLIO SALVO BUON FINE	FIDI	Tasso debitore annuale sulle somme utilizzate	7,50% per affidamenti sino a €100.000 5,50% per affidamenti oltre € 100.000
		Commissione di messa disposizione delle somme	0,50% trimestrale
		Altre spese	Non previste
	PERIODICITA'	Periodicità di maturazione interessi	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusura del rapporto) Per i contratti stipulati in corso d'anno al 31 dicembre
	ESIGIBILITA'	Esigibilità interessi debitori	Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati
INTERESSI DI MORA	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	14,50%	
SPESA GESTIONE CONTO ANTICIPATI		Spese per singola operazione	Non previste
		Recupero Imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore	€ 100,00
		Spese di tenuta conto trimestrali	Non previste

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CREDCOMM	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI SU CREDITI COMMERCIALI	Fine esercizio:	

massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipo in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it).

SCONTO

Condizione di accesso **Apertura Conto Corrente Ordinario**

	VOCI	COSTI
AFFIDAMENTI	Tasso debitore annuale sulle somme utilizzate	7,50% per affidamenti sino a €100.000 5,50% per affidamenti oltre € 100.000
	Commissione di messa disposizione delle somme	0,50% trimestrale
	Criterio calcolo interessi	Anno civile

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipo in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it).

ALTRO

COMUNICAZIONI	Invio postale	On line ed E-mail ¹
Spese invio Estratto Conto periodico	€ 0,45	Non previste
Spese invio rendiconto mensile ai fini PSD	Non previste	Non previste
Spese invio altre comunicazioni di legge	€ 0,45	Non previste
Spese invio comunicazioni e contabili	€ 0,45	Non previste


¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

COMMISSIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI

La commissione di messa a disposizione dei fondi è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare dell'affidamento concesso tempo per tempo e sulla durata, ed addebitata in via posticipata al termine del periodo di riferimento

Esempio Modalità di calcolo

COMMISSIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI (CMD)	
Periodo di riferimento	Trimestrale
Commissione CMD	0,50%
Importo dell'affidamento concesso	€ 10.000,00
Modalità di calcolo della CMD	10.000,00 x 0,50%
Importo CMD (trimestrale)	€ 50,00

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CREDCOMM	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI SU CREDITI COMMERCIALI	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
		Fine esercizio:	

ALTRE SPESE

Spese invio comunicazione periodiche	Non previste
Spese invio altre comunicazioni ai sensi del D. Lgs. 385/1993	Non previste

TEMPI DI EROGAZIONE, RECESSO E RECLAMI

Tempi di messa a disposizione delle somme

Nelle operazioni di sconto, regolate al tasso di volta in volta convenuto, le somme anticipate sono disponibili una volta che la Banca abbia accettato e autorizzato la presentazione di portafoglio commerciale. (Tempi massimi di lavorazione: 10 giorni dalla data di presentazione).

Recesso

La Banca ha facoltà di recedere dalla linea di credito, nonché di ridurla o sospenderla, ancorché concessa a tempo determinato, in qualsiasi momento anche con comunicazione verbale. Per il pagamento di quanto dovuto, è dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso, con conseguente impossibilità di presentare ulteriore portafoglio nel caso di linea di credito per smobilizzo di portafoglio, ovvero ulteriori documenti in caso di linea di credito per anticipo su presentazione documenti.

Reclami

I reclami devono essere inviati a Banca del Fucino S.p.A. - Servizio Internal Audit - Via Tomacelli 139, 00186 ROMA (reclami@bancafucino.net), che deve rispondere **entro 30 giorni dal ricevimento**.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 11/2010, il termine è ridotto a **10 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Il cliente non soddisfatto della risposta o che non abbia avuto risposta nei termini sopra riportati, può presentare ricorso alternativamente al:


- al **Conciliatore Bancario Finanziario**, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo (per sapere come rivolgersi chiedere presso la filiale o sul sito www.conciliatorebancario.it). In ogni caso, il Consumatore e la Banca potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.
- all'**Arbitro Bancario Finanziario**, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo. La Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario-Finanziario è a disposizione sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso le filiali della Banca.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:

- all'**Organismo di conciliazione** presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

LEGENDA

Commissione di messa a disposizione dei fondi	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Interessi debitori	Sono gli interessi calcolati, in misura percentuale, sulle somme di denaro che il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca (e che quindi rappresentano un debito del cliente nei confronti della Banca), sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Gli interessi debitori relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, divengono esigibili il 1°

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CREDCOMM	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI SU CREDITI COMMERCIALI	Fine esercizio:	

	<p>marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, delle comunicazioni periodiche. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il Cliente ha facoltà di autorizzare in via preventiva e per iscritto l'addebito in conto degli interessi debitori divenuti tempo per tempo esigibili. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio di interessi debitori.</p>
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	<p>Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.</p> <p>Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.</p>
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
Interessi di mora	Sono gli interessi calcolati sulle somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità. Tali interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.